

COMMISSIONE IV
FINANZE E TESORO

CXXXV.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 3 OTTOBRE 1957

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **FERRERI PIETRO**

INDICE	PAG.		PAG.
Congedi:			
PRESIDENTE	1674		
Disegni di legge (Discussione e approvazione):			
Fabbricazione ed emissione di monete d'argento da lire 500 da parte della Zecca. (3160)	1674		
PRESIDENTE.	1674, 1675		
BERZANTI, <i>Relatore</i>	1674		
CHIARAMELLO	1674		
FALETRA	1674, 1675		
MERIZZI	1674		
AMATUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	1674, 1675		
WALTER	1675		
Proroga del termine previsto dall'articolo 19 della legge 4 agosto 1955, n. 707, concernente modifiche ed innovazioni al vigente testo unico sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane (2574)	1676		
PRESIDENTE.	1676		
BELOTTI <i>Relatore</i>	1676		
Proroga del termine di cui all'articolo 55, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1953, n. 968, concernente la concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra. (3151)	1677		
PRESIDENTE.	1677		
FACCHIN, <i>Relatore</i>	1677		
RONZA	1677		
MAXIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	1677		
		Disegno di legge (Rinvio):	
		Vendita a trattativa privata in favore del Comune di Venezia del Seminario Arcivescovile di Venezia e della Cooperativa agricola fra coltivatori diretti di Treporti, di immobili di pertinenza dello Stato, siti in Venezia. (2909)	1678
		PRESIDENTE.	1678
		NATALI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	1678
		PIERACCINI	1678
		Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
		Utilizzazione di parte del prestito di cui all'Accordo con gli Stati Uniti d'America, stipulato il 30 ottobre 1956 e successivi emendamenti, per finanziamenti industriali nell'Italia meridionale ed insulare. (3123)	1678
		PRESIDENTE.	1678, 1679
		CARCATERRA, <i>Relatore</i>	1678
		ANGIOY	1678
		FALETRA	1679
		AMATUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	1679
		Proposta di legge (Discussione e rinvio):	
		LARUSSA ed altri: Norme integrative alla legge 29 ottobre 1954, n. 1050, per il reimpiego delle indennità nella costruzione di case popolari. (2046)	1680
		PRESIDENTE.	1680
		CARCATERRA, <i>Relatore</i>	1680
		VASECCHI	1680
		Votazione segreta:	
		PRESIDENTE.	1680

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1957

La seduta comincia alle 9,30.

TURNATURI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Priore e Scoca.

Discussione del disegno di legge: Fabbricazione ed emissione di monete d'argento da lire 500 da parte della Zecca. (3160).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge. « Fabbricazione ed emissione di monete d'argento da lire 500 da parte della Zecca ».

Il relatore, onorevole Berzanti, ha facoltà di svolgere la relazione.

BERZANTI, *Relatore*. Il provvedimento al nostro esame non richiede una lunga illustrazione, perché è della massima semplicità. Con esso, infatti, si tende a completare il programma di riordinamento monetario, cui si è dato il via con la legge 24 dicembre 1951, n. 1405. Come a tutti è noto, con la legge citata fu autorizzata l'emissione di varie monete metalliche, per completare la scala dei valori, non manca che la moneta d'argento da lire 500, alla cui fabbricazione ed emissione, come dicevo, si vuol provvedere col disegno di legge oggi sottoposto al nostro esame.

L'articolo 1 ne autorizza la fabbricazione e l'emissione, demandando al Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro, la determinazione dei contingenti e delle caratteristiche, oltre al limite per il potere liberatorio delle monete stesse.

L'articolo 2 attribuisce al Ministro del tesoro la facoltà di stabilire le date della nuova emissione e della cessazione del corso legale dei vigenti biglietti di banca da lire 500 questi termini, comunque, non potranno essere successivi al 31 dicembre 1961, ritenendosi questo termine sufficiente per tutte le operazioni. È evidente che i biglietti di banca non presentati per il cambio entro il termine stabilito saranno prescritti a favore dell'Erario.

L'importo delle monete d'argento, secondo il disposto dell'articolo 3 del disegno di legge, è destinato, previa copertura di tutte le spese relative alla fabbricazione, alla diminuzione del debito del Tesoro verso la Banca d'Italia per anticipazioni temporanee, e ciò in analogia ai criteri fissati con la citata legge

per la sostituzione degli altri biglietti di banca da lire 50 e da lire 100.

L'articolo 4 autorizza la Zecca a disporre della mano d'opera necessaria per la lavorazione delle nuove monete, mano d'opera limitata, però, a 50 unità; lo stesso articolo detta le norme per le modalità dei pagamenti e per tutti gli altri oneri che la Zecca è autorizzata ad assumere.

L'articolo 5, infine, autorizza il Ministro del tesoro a stipulare apposite convenzioni con la Banca d'Italia per regolare tutti i rapporti fra il Tesoro e l'Istituto di emissione — rapporti che derivano dall'applicazione di questa legge — e ad apportare con propri decreti le necessarie variazioni di bilancio.

Crede che la Commissione non abbia difficoltà ad accogliere il mio invito per un voto favorevole al disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CHIARAMELLO. Ritengo che la Commissione non possa non approvare il disegno di legge: tutte le nazioni hanno monete d'argento e debbo rilevare che anche in questo campo arriviamo quasi ultimi.

FALETRA. In linea di massima, il nostro gruppo è favorevole al provvedimento. Dobbiamo tuttavia osservare che in esso non viene indicato come si provvede alla copertura; ciò è in contrasto con il dettato dell'articolo 81 della Costituzione. Gradiremmo, pertanto, avere ragguagli in proposito. Il semplice rinvio a variazioni di bilancio non ci sembra sufficiente.

MERIZZI. Vorrei conoscere quanto viene a costare ogni moneta e quale è il suo valore intrinseco.

PRESIDENTE. Il problema della spesa è risolto dall'articolo 3...

BERZANTI, *Relatore*. È ovvio che il valore della moneta sarà inferiore al suo valore nominale.

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Nessuno Stato indica mai la lega e la spesa del metallo necessario al conio delle monete: è evidente che, se queste notizie si facessero conoscere in anticipo, si correrebbe il pericolo di andare incontro alla speculazione. Come diceva il relatore, è ovvio che il valore intrinseco della moneta sarà inferiore al valore nominale, e ciò per evitare l'incetta delle monete stesse.

Ecco perché il disegno di legge prevede la delega al Governo per la determinazione dei contingenti e delle caratteristiche della nuova moneta.

Del resto, questo disegno di legge ricalca l'altro provvedimento, già approvato dal Parlamento, che autorizzava la fabbricazione e l'emissione delle monete da 50 e da 100 lire.

WALTER. Ricordo che, in occasione dell'emissione delle monete da una lira e da due lire ci fu fatto conoscere il loro costo, che era rispettivamente di 74 e di 92 centesimi: perché questo non è ora possibile?

FALETRA. Il quesito che noi poniamo è puramente formale: è possibile mai che si voglia fare una legge senza indicare la spesa e la copertura?

BERZANTI, *Relatore*. Nel caso specifico, non c'è spesa. C'è, anzi, un maggior vantaggio, del quale ci serviamo per diminuire un debito verso la Banca d'Italia.

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non vedo per quale motivo si debba essere perplessi. Questa emissione serve a completare la scala dei valori delle nostre monete.

FALETRA. Il problema che io ho posto, e che ora ripropongo al Presidente della Commissione, riguarda esclusivamente la copertura. Ho già detto che sono sostanzialmente d'accordo sul disegno di legge: ne faccio, ripeto, una questione puramente formale.

PRESIDENTE. Effettivamente questo tipo di operazione è regolato dal presente disegno di legge in modo particolare; tuttavia, leggendo l'articolo 3, possiamo renderci conto della operazione stessa.

L'articolo 3 dimostra che, ad operazione ultimata, noi avremo un incremento nel patrimonio dello Stato, determinato dal valore nominale di tutte le monete da 500 lire d'argento che saranno emesse quando l'efficacia del disegno di legge sarà ultimata. Allora, noi diminuiremo la circolazione bancaria di quello che sarà il netto ricavo della operazione, vale a dire la differenza fra la spesa e il carico patrimoniale della moneta stessa. Questo è il modo col quale l'operazione viene condotta, per cui la copertura, invece di essere una somma, è rappresentata dalla differenza fra le due operazioni: una, che avviene nel patrimonio dello Stato, in quanto incrementa l'attività patrimoniale dello Stato sotto forma di monete d'argento; l'altra, in quanto diminuisce un debito dello Stato verso la Banca d'Italia. E, siccome l'incremento del patrimonio supererà la diminuzione del debito, la differenza rappresenterà il costo dell'operazione.

Quanto al costo, manchiamo degli elementi, perché non conosciamo il numero delle monete da emettere e le dimensioni.

Per quanto riguarda la circolazione bancaria, esiste una Commissione parlamentare che vigila sull'Istituto di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca.

Per le monete di Stato, il Governo è arbitro di emettere tutte le monete che crede, in base all'autorizzazione generale.

Non ritengo di poter dare una risposta più soddisfacente, perché per questa operazione non si tratta di approvare la relativa copertura. Tra l'altro, l'operazione si estende in più anni, e quindi il connotato della copertura, che è quello del riferimento ad un certo esercizio finanziario, deve mancare.

I connotati di questo disegno di legge sono particolari, e così devono essere accettati: si tratta di decidere se vogliamo dare o meno la delega al Governo per l'emissione di queste nuove monete.

Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo agli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

La Zecca è autorizzata a fabbricare e ad emettere monete d'argento da lire 500.

Con decreti del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del tesoro saranno determinati i contingenti, le caratteristiche ed il limite per il potere liberatorio delle monete di cui al precedente comma.

(È approvato).

ART. 2.

A decorrere dalla data che sarà stabilita con decreto del Ministro del tesoro, saranno esclusi dalla facoltà di emissione, spettante alla Banca d'Italia a' sensi del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, i biglietti da lire 500 di cui all'articolo 3 del testo unico sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato col regio decreto 28 aprile 1910, n. 204.

Con decreti del Ministro del tesoro saranno parimenti stabiliti la data dalla quale le monete d'argento da lire 500, di cui alla presente legge, avranno corso legale nonché i termini per la cessazione del corso legale dei biglietti di banca di pari taglio e per la loro sostituzione.

Questi termini, anche in caso di ulteriori proroghe, non potranno essere successivi al 31 dicembre 1961.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1957

I biglietti di banca che non saranno stati presentati per il cambio entro il termine stabilito a' sensi del presente articolo, andranno prescritti a favore dell'Erario dello Stato.

(È approvato).

ART. 3.

L'importo, al netto di tutte le spese per la fabbricazione delle monete d'argento da lire 500 emesse, a norma degli articoli precedenti, in sostituzione dei biglietti della Banca d'Italia di pari taglio in circolazione alla data di entrata in vigore della presente legge, sarà versato alla Banca medesima in diminuzione del debito del Tesoro per anticipazioni temporanee, di cui al decreto legislativo 21 gennaio 1948, n. 7.

(È approvato).

ART. 4.

La facoltà di cui all'articolo 2 della legge 29 ottobre 1954, n. 1048, relativa all'autorizzazione per la Zecca di avvalersi di operai dell'Officina carte valori dell'Istituto poligrafico dello Stato, è prorogata fino al 31 dicembre 1961 con il limite massimo di 50 unità.

Alle spese per le occorrenze precisate nel primo comma di questo articolo nonché per le paghe ed altri assegni degli operai che saranno 'assunti dalla Zecca a' sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, si farà fronte nei modi e termini di cui al precedente articolo 3.

(È approvato).

ART. 5.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con la Banca d'Italia per regolare tutti i rapporti, nascenti dall'attuazione della presente legge, tra il Tesoro dello Stato e l'Istituto di emissione nonché ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Proroga del termine previsto dall'articolo 19 della legge 4 agosto 1955, n. 707, concernente modifiche ed innovazioni al vigente testo unico sull'ordinamento delle Casse rurali e artigiane. (2574).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga del termine previsto dall'articolo 19 della

legge 4 agosto 1955, n. 707, concernente modifiche ed innovazioni al vigente testo unico sull'ordinamento delle Casse rurali e artigiane ».

Il relatore, onorevole Belotti, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BELOTTI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, con la legge 4 agosto 1955, n. 707 si è provveduto ad apportare modifiche ed innovazioni al vigente testo unico sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane. Il termine di un anno stabilito per l'adeguamento degli statuti sociali, in pratica, si è rivelato insufficiente ed è stato pertanto ritenuto opportuno di prorogare detto termine di un anno, cioè al 3 settembre 1957.

Accogliendo letteralmente la proposta del Ministro del tesoro, il provvedimento avrebbe carattere di sanatoria, per cui ritengo senz'altro di dover proporre alla Commissione l'approvazione del disegno di legge portando però il termine al 3 settembre 1958, in modo da consentire alle Casse rurali di provvedere all'obbligo stabilito dalla legge n. 707.

Con questo emendamento, prego la Commissione di volere dare la sua approvazione al provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

« Il termine stabilito dall'articolo 19 della legge 4 agosto 1955, n. 707, entro il quale le Casse rurali ed artigiane devono adeguare gli statuti sociali alle disposizioni della legge medesima, viene prorogato di un anno ».

Il relatore, onorevole Belotti, propone il seguente emendamento:

« Sostituire le parole: un anno, con le parole: due anni ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'intero articolo che risulta così modificato:

« Il termine stabilito dall'articolo 19 della legge 4 agosto 1955, n. 707, entro il quale le Casse rurali ed artigiane devono adeguare gli statuti sociali alle disposizioni della legge medesima, viene prorogato di due anni ».

(È approvato).

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1957

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Proroga del termine di cui all'articolo 55, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1953, n. 968, concernente la concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra. (3151).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga del termine di cui all'articolo 55, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1953, n. 968, concernente la concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra ». Il Relatore, onorevole Facchin, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

FACCHIN, *Relatore*. L'articolo 55, ultimo comma della legge 27 dicembre 1953, n. 968, che prevede indennizzi e contributi per danni di guerra, aveva stabilito che il Ministro per il tesoro, di concerto con gli altri Ministri interessati, avrebbe dovuto provvedere, entro un anno dalla data di entrata in vigore della stessa legge, ad emanare le norme per il recupero a favore dello Stato della differenza fra gli esborsi effettuati a favore di persone fisiche o giuridiche i cui beni, danneggiati o distrutti per fatto di guerra, sono stati ripristinati direttamente dallo Stato o da enti controllati dallo Stato, e il contributo liquidato ai sensi della legge n. 968. Col disegno di legge si provvede a prorogare il termine in parola fino a tutto l'anno 1957. In proposito debbo rilevare che « entro l'anno 1957 » è un termine fisso per cui, se il disegno di legge fosse approvato dal Senato verso la fine di dicembre prossimo, il termine sarebbe già decorso. Pertanto ritengo opportuno suggerire una modifica attraverso la quale anziché fissare il termine « entro l'anno 1957 », si dica « entro un anno dalla data di pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale* ». Con questo emendamento mi permetto di raccomandare l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

RONZA. Non sarei d'accordo su questa formula, che vorrebbe dire una proroga *sine die*, perché se l'*iter*, della legge si fermasse non vi sarebbe più termine. È vero che il termine del 1957 è insufficiente, ma si potrebbe fissare al 31 dicembre 1958 oppure ad un anno dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*. È bene porre un termine pre-

ciso affinché le amministrazioni interessate sollecitino la definizione di queste pratiche.

FACCHIN, *Relatore*. Anche nella legge del 1953 era stata usata la stessa formula, cioè entro un anno dalla entrata in vigore della legge. In questo modo noi ci adeguiamo ad una prassi legislativa e nello stesso tempo fissiamo un termine vincolante.

MAXIA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sono d'accordo con l'emendamento proposto dal relatore.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

« L'ultimo comma dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è sostituito dal seguente:

« Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il tesoro, saranno stabilite, entro l'anno 1957, le norme per il recupero a favore dello Stato della differenza fra gli esborsi di cui ai commi precedenti ed il contributo liquidato, ove non vi provvedano le disposizioni vigenti ».

Il relatore, onorevole Facchin, propone il seguente emendamento:

« *Sostituire le parole:* entro l'anno 1957, *con le parole:* entro un anno dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'intero articolo che risulta così modificato:

« L'ultimo comma dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è sostituito al seguente:

« Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il tesoro, saranno stabilite, entro un anno dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, le norme per il recupero a favore dello Stato della differenza fra gli esborsi di cui ai commi precedenti ed il contributo liquidato, ove non vi provvedano le disposizioni vigenti ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Rinvio della discussione del disegno di legge:

Vendita a trattativa privata, in favore del comune di Venezia, del Seminario Arcivescovile di Venezia e della Cooperativa agricola fra coltivatori diretti di Treporti, di immobili di pertinenza dello Stato, siti in Venezia. (2909).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Vendita a trattativa privata, in favore del comune di Venezia, del Seminario Arcivescovile di Venezia e della Cooperativa agricola fra coltivatori diretti di Treporti, di immobili di pertinenza dello Stato, siti in Venezia ». Avverto che il rappresentante del Governo ha chiesto di parlare.

NATALI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Vorrei pregare la Commissione di accordare un breve rinvio della discussione del disegno di legge, dato che sono in corso accordi con il comune di Venezia per migliorare la vendita a trattativa privata degli immobili di pertinenza dello Stato.

PIERACCINI. Sono d'accordo per il rinvio della discussione, ma vorrei richiamare l'attenzione del Sottosegretario sulla operazione assai delicata della vendita per 56 milioni di lire all'Arcivescovato della porzione dello stabile denominato « Dogana alla Salute », sia per quanto riguarda il valore effettivo della zona e sia perché — se si deve cedere l'immobile — la cessione sarebbe opportuno farla per motivi di interesse generale della cittadinanza di Venezia.

Pertanto chiedo che si tenga presente che noi non siamo convinti dell'utilità dell'operazione.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la discussione è rinviata ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Utilizzazione di parte del prestito di cui all'Accordo con gli Stati Uniti d'America, stipulato il 30 ottobre 1956, e successivi emendamenti, per finanziamenti industriali nell'Italia meridionale e insulare. (3123).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Utilizzazione di parte del prestito di cui all'accordo con gli Stati Uniti d'America, stipulato il 30 ottobre 1956 e successivi emendamenti, per finanziamenti industriali nell'Italia meridionale e insulare ».

Il Relatore, onorevole Carcaterra, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

CARCATERRA, *Relatore*. Per effetto dell'accordo stipulato tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America il 30 ottobre 1956, concernente la assegnazione all'Italia di prodotti agricoli americani, è previsto l'impiego di 15 miliardi 875 milioni per programmi di industrializzazione del Mezzogiorno. Il disegno di legge al nostro esame stabilisce appunto il modo di utilizzazione di questa quota del prestito derivante dal succitato accordo. In sostanza, i 15 miliardi e 875 milioni, vengono destinati alla industrializzazione del Mezzogiorno in base alla legge 12 febbraio 1955, n. 38, e affidati ai tre istituti: I.S.V.E.I.MER., I.R.F.I.S. e C.I.S. rispettivamente per l'Italia meridionale, per la Sicilia e per la Sardegna. Il disegno di legge non presenta nessuna difficoltà ed è a tutto vantaggio dell'Italia meridionale e insulare. D'altra parte, gli istituti interessati assumeranno il servizio di ammortamento, per capitale e interesse, della quota di prestito U.S.A., allo scopo di assicurare i correlativi rimborsi dovuti al Governo americano, onde evitare, nella eventualità di possibili perdite, qualsiasi gravame per il bilancio statale. Pertanto propongo alla Commissione di volere dare la sua approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ANGIOY. Ho avuto già occasione di richiamare l'attenzione del Governo sul fatto che, rimanendo fermo il sistema della percentuale per le varie regioni, si sarebbe costituito un precedente, cioè una specie di norma che avrebbe avuto vigore all'infinito e avevo chiesto di usare la formulazione in cifre, proprio per non cristallizzare la formulazione in percentuale che assegna alla Sardegna il 10 per cento. Tale percentuale non ha alcuna base calcolata, non risponde a nulla, e non si spiega col criterio della popolazione territoriale: è un sistema che si è usato inizialmente per cui il 61 per cento va all'Italia meridionale, il 29 per cento alla Sicilia e il 10 per cento alla Sardegna. Se si fosse usata la distribuzione a cifre, non si sarebbe rimasti vincolati, indipendentemente dalle esigenze e dalle necessità, a questo 10 per cento.

Io non voglio fare una proposta formale di modifica, perché capisco che non sarebbe accettabile e sarebbe causa di ritardo nell'approvazione della legge, però vorrei pregare il Governo e la Commissione di prendere atto delle mie dichiarazioni e di volere usare, in avvenire, la formulazione in cifre per rompere finalmente questa camicia di Nessò del 10 per

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1957

cento ogni qual volta c'è da fare una distribuzione di fondi.

FALETRA. Credo che l'osservazione dell'onorevole Angioy sia molto giusta. Vorrei, anzi, aggiungere che, come siciliano, sono soddisfatto del 29 per cento e quindi la mia adesione alla tesi dell'onorevole Angioy è disinteressata.

Se il criterio è per popolazione, non ci sarebbe nulla di male. Ma se invece ci sono altri criteri, vorrei pregare l'onorevole Sottosegretario di spiegarceli.

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Per l'accordo 30 ottobre 1956, il ricavato derivante dalla vendita dei prodotti agricoli americani viene devoluto su fondi di rotazione presso gli istituti che si occupano della industrializzazione dell'Italia meridionale. L'onorevole Angioy ha fatto questa osservazione: la distribuzione aritmetica del 61 per cento all'I.S.V.E.I.MER., il 29 per cento all'I.R.F.I.S. e il 10 per cento al C.I.S., è una misura troppo rigida che praticamente prescinde dagli effettivi bisogni della Sardegna. Mi permetto di ricordare che, quando abbiamo esaminato la legge per l'industrializzazione del Mezzogiorno, a proposito di questi tre istituti abbiamo esaminato la questione dei rientri e abbiamo stabilito la percentuale del 61 per cento, del 29 per cento e del 10 per cento, evidentemente mossi da due considerazioni: la necessità della estensione del territorio e della popolazione e dal fatto che in Sardegna oltre al C.I.S. operano altri istituti del genere. Pertanto mi sembra che il criterio adottato debba essere rispettato in quanto l'I.S.V.E.I.MER., l'I.R.F.I.S. e il C.I.S. assumeranno il servizio di ammortamento del prestito degli Stati Uniti assicurando il rimborso e non potranno, giammai, derivare dalla operazione, gravami al bilancio dello Stato.

Io credo di avere risposto all'onorevole Angioy chiarendo che si tratta di applicazione di un criterio quanto mai giusto ed equilibrato per le esigenze delle varie regioni depresse dell'Italia centro-meridionale.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni o emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

A valere sulle disponibilità dei prestiti fatti dal Governo degli Stati Uniti d'America al Governo italiano ai sensi della lettera d)

dell'articolo 2 dell'accordo sui prodotti agricoli, stipulato in data 30 ottobre 1956 (integrato con gli Scambi di Note 7 gennaio 1957, 28 gennaio-1° febbraio 1957, 26 marzo 1957 e 2 aprile 1957) è autorizzato il prelevamento di somme fino all'ammontare di milioni 15.875 di lire da destinare ai finanziamenti industriali nell'Italia meridionale ed insulare contemplati dalla legge 12 febbraio 1955, n. 38.

(È approvato).

ART. 2.

Le somme prelevate a norma del precedente articolo 1 affluiranno al bilancio dell'entrata per l'esercizio finanziario in corso e successivi e saranno versate all'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (I. SV. E. I. MER.), all'Istituto regionale per il finanziamento delle medie e piccole imprese in Sicilia (I. R. F. I. S.), e al Credito industriale sardo (C. I. S.), rispettivamente nelle proporzioni del 61 per cento, del 29 per cento e del 10 per cento, quale aumento dei fondi di rotazione previsti dall'articolo 2 della legge 12 febbraio 1955, n. 38.

(È approvato).

ART. 3.

Per le operazioni relative ai finanziamenti sui fondi previsti dalla presente legge si applicano le norme, modalità ed agevolazioni previste dalla legge 12 febbraio 1955, n. 38.

Il servizio per capitale ed interessi della quota di prestito di cui al precedente articolo 1 viene assunto dagli Istituti assegnatari in parti proporzionali alle rispettive assegnazioni, e farà carico ai corrispondenti fondi di rotazione.

La differenza fra il saggio di interesse del 5,50 per cento posto a carico dei mutuatari ed il saggio di interesse dovuto ai sensi del precedente comma è trattenuta dagli Istituti come corrispettivo delle spese di amministrazione e del rischio.

Per tutte le operazioni da effettuarsi ai sensi della presente legge gli Istituti mutuanti potranno accendere ipoteca sugli immobili dell'azienda e costituire sugli impianti e macchinari il privilegio di cui al decreto legislativo 1° ottobre 1947, n. 1075, e successive modificazioni. È, inoltre, facoltà degli Istituti richiedere garanzie accessorie ove eccezionali considerazioni consiglino tale particolare cautela.

(È approvato).

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1957

ART. 4.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a stipulare le convenzioni che si renderanno necessarie per l'attuazione della presente legge, nonchè ad introdurre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione e rinvio della proposta di legge di iniziativa dei deputati Larussa ed altri: Norme integrative alla legge 29 ottobre 1954, n. 1050, per il reimpiego delle indennità nella costruzione di case popolari. (2046).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Larussa, Sanzo, Merenda, Cibotto, Sensi: « Norme integrative alla legge 29 ottobre 1954, n. 1050, per il riimpiego delle indennità nella costruzione di case popolari ».

Il Relatore, onorevole Carcaterra, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

CARCATERRA, *Relatore*. In Russia, Bulgaria, Romania e Ungheria esistevano dei beni appartenenti allo Stato ed a privati cittadini italiani. In base al trattato di pace siamo stati obbligati a corrispondere gli indennizzi per danni di guerra e la Russia ha preteso l'incameramento dei detti beni, non solo di quelli esistenti in Russia ma anche in Romania, Bulgaria e Ungheria. Ci fu una Commissione La Malfa la quale stabilì il valore dei beni e valutò gli indennizzi. In realtà è avvenuto che alcuni privati non hanno avuto la corrispondenza dei danni di guerra mentre per altri loro beni non c'è stata ancora la valutazione. Il provvedimento di legge che stiamo esaminando interviene in modo da liquidare i diritti dei privati con l'obbligo di destinare le somme — e qui è l'utilità della proposta di legge — alla costruzione di immobili ad uso di abitazione, a tipo popolare ed economico.

L'obiezione che potrebbe fare il tesoro è che le valutazioni sui beni non sono per noi definitive. La risposta che credo di poter fare a tale presumibile obiezione, è questa: che interesse ha lo Stato, oggi, di dire che gli immobili dei privati già consegnati alla Russia valgono di meno? Perché il giorno in cui il Governo dicesse che gli immobili dati alla Russia valgono meno di quanto valutati dalla

Commissione La Malfa, evidentemente si esporrebbe a dovere integrare i danni di guerra alla Russia. Conviene quindi accettare le valutazioni che furono fatte in sede internazionale con la rappresentanza del Governo italiano e destinare le somme a questo scopo che, socialmente, è apprezzabile.

Se l'obiezione che potrebbe esser fatta da parte del tesoro può essere vinta, vorrei pregare la Commissione di approvare la proposta di legge. In ultima analisi potrebbe darsi che diamo ai privati una somma minore di quella prevista nell'accordo La Malfa.

PRESIDENTE. Ella ha considerato che nella proposta di legge non è indicato il modo con cui si provvederebbe a coprire la spesa nascente?

CARCATERRA, *Relatore*. È esatto. Ma potrebbe andare sul bilancio futuro: è un debito che lo Stato deve pagare; suppongo che si tratti di un debito sicuro, accertato, forse non liquido ancora...

PRESIDENTE ... né presuntivamente valutato.

VALSECCHI. Vorrei sapere l'entità: se leggo la relazione pare che si voglia rinnovare l'Italia. Vorrei rendermi conto delle dimensioni della spesa.

CARCATERRA, *Relatore*. Si tratta di 18 o 19 miliardi. Naturalmente un proponente esalta il suo progetto...

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, proporrei di rinviare la discussione ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Fabbricazione ed emissione di monete d'argento da lire 500 da parte della Zecca » (3160):

Presenti e votanti	33
Maggioranza	17
Voti favorevoli	32
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1957

« Proroga del termine previsto dall'articolo 19 della legge 4 agosto 1955, n. 707, concernente modifiche ed innovazioni al vigente testo unico sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane » (2574):

Presenti e votanti	33
Maggioranza	17
Voti favorevoli	32
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

« Proroga del termine di cui all'articolo 55, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1953, n. 968, concernente la concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra » (3151):

Presenti e votanti	33
Maggioranza	17
Voti favorevoli	32
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

« Utilizzazione di parte del prestito di cui all'accordo con gli Stati Uniti d'America, stipulato il 30 ottobre 1956 e successivi emenda-

menti, per finanziamenti industriali nell'Italia meridionale ed insulare » (3123):

Presenti e votanti	33
Maggioranza	17
Voti favorevoli	32
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Amendola Pietro, Andò, Angelino Paolo, Angioy, Arcani, Belotti, Berloff, Berzanti, Bigi, Bima, Carcaterra, Cavallaro Nicola, Facchin, Faletra, Ferreri Pietro, Gennai Tonietti Erisia, Geremia, Guariento, Guggenberg, Infantino, Li Causi, Longoni, Martinelli, Merizzi, Nicoletto, Pieraccini, Romano, Ronza, Tosi, Valsecchi, Vicentini, Walter, Zupante.

Sono in congedo:

Priore e Scoca.

La seduta termina alle 11.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI